

RESPONSABILITA' DELLA P.A.: Risarcimento del danno – Da provvedimento illegittimo annullato in s.g. – Domanda – Ove dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento sino alla proposizione del ricorso sia decorso un lasso di tempo superiore a cinque anni – Non può essere accolta per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale.

Tar Sicilia – Palermo, Sez. I, 11 settembre 2023, n. 2719

“[...] Stante la natura aquiliana della responsabilità da lesione degli interessi legittimi [...], “il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di risarcimento [applicabile ai danni ricollegabili a fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del c.p.a. [...], per un primo orientamento “va individuato nella data di passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo” [...]per altro orientamento, invece, deve aversi riguardo al momento di adozione dell’atto lesivo [...].

Nel caso che ci occupa, risulta irrilevante per il Collegio aderire ad una o all’altra tesi, poiché, pur applicando l’orientamento più favorevole alla parte ricorrente, il diritto al risarcimento deve ritenersi prescritto giacché la sentenza n. 1015/2009 resa da questo Tribunale e depositata il 4 giugno 2009 ha annullato il provvedimento impugnato, fatti salve le ulteriori determinazioni della P.A., sicché è indubitabile la natura demolitoria (e non di condanna della pronuncia giurisdizionale) resa nell’ambito di un giudizio vertente sugli interessi legittimi e non già sui diritti soggettivi [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali –Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento – e la memoria successivamente depositata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 *bis*, cod. proc. amm., dell’8 giugno 2023, il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato in data 29 febbraio 2016 e depositato il 24 marzo successivo, la Incos s.r.l. ha chiesto il risarcimento, vinte le spese, dei danni patiti a causa del provvedimento della Soprintendenza del 16.10.2008 prot. n. 7757 – autorizzazione paesaggistica, annullato con sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1015/2009.

Parte ricorrente ha esposto:

- di avere presentato istanza alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento per ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica “*per la realizzazione di un complesso edilizio destinato ad attività terziaria e residenziale, previa demolizione dei manufatti esistenti*”, su un terreno di sua proprietà sito in Agrigento, in via Demetra;
- che la Soprintendenza ha rilasciato l’autorizzazione richiesta, subordinando, tuttavia, la stessa ad una serie di condizioni;
- il suddetto provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente dinanzi a questo Tribunale, che ha accolto il ricorso, conseguentemente annullando l’atto impugnato, con sentenza n. 1515/2009;
- la Soprintendenza, tuttavia, ha ottemperato alla predetta sentenza, rilasciando i provvedimenti richiesti, solo dopo più di quattro mesi di ritardo dalla relativa pubblicazione, conseguentemente cagionando alla società istante tanto un danno derivante dal provvedimento illegittimo, quanto un danno derivante dal successivo ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento degli obblighi nascenti dalla richiamata sentenza, avendo le precedenti condotte determinato un ritardo nella realizzazione e nel completamento dell’opera.

Per l’Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha successivamente depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso avversario in quanto irricevibile e, comunque, infondato.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dalla difesa erariale.

Nel caso che ci occupa, la pronuncia di annullamento – come *ut supra* descritto – veniva pubblicata il 4 giugno 2009 e, pertanto, è passata in giudicato un anno e 45 giorni dopo, ossia, il 19 luglio 2010.

Stante la natura aquiliana della responsabilità da lesione degli interessi legittimi (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 7/2021), “*il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di risarcimento* [applicabile ai danni ricollegabili a fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del c.p.a. (T.A.R. Campania, n. 7314/2021)] , per un primo orientamento “*va individuato nella data di passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo*” (Cons. Stato, sez. III, n. 4802/2018 conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 4027/2023) per altro orientamento, invece, deve aversi riguardo al momento di adozione dell’atto lesivo (Cons Stato, sez. VI, n. 900/2019, richiamata da Cons. Stato, sez. VI, n. 4305/2021).

Nel caso che ci occupa, risulta irrilevante per il Collegio aderire ad una o all’altra tesi, poiché, pur applicando l’orientamento più favorevole alla parte ricorrente, il diritto al risarcimento deve ritenersi prescritto giacché la sentenza n. 1015/2009 resa da questo Tribunale e depositata il 4 giugno 2009 ha

annullato il provvedimento impugnato, fatti salve le ulteriori determinazioni della P.A., sicché è indubitabile la natura demolitoria (e non di condanna della pronuncia giurisdizionale) resa nell'ambito di un giudizio vertente sugli interessi legittimi e non già sui diritti soggettivi.

Non possono accogliersi le argomentazioni spese nell'ultima memoria depositata da parte ricorrente per affermare la natura decennale del termine di prescrizione giacché la sentenza della Corte di cassazione n. 430/2019, citata in seno a tale memoria, chiarisce che *“la sentenza passata in giudicato, che si aziona con l'actio iudicati, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere “di condanna”, come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento»* (cfr. Cass. civ., n. 430/2019, par. 3.2), mentre la sentenza della Corte di cassazione n. 6343/2019, sempre citata dalla parte ricorrente, non è pertinente con il caso in esame, vertendosi in una fattispecie inerente al risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi e non già di interessi legittimi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'eccezione preliminare di prescrizione deve essere accolta, essendo interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione (sicuramente spirato il 19 luglio 2015), in assenza di atti interruttivi *medio tempore* intervenuti, e stante la successiva notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio solo il 29 febbraio 2016.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, e degli ulteriori accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 8 giugno 2023 e 12 giugno 2023, tenutesi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO